

MODULARIO  
Ambiente - 78




Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Ufficio di Gabinetto  
N. U. prot. GAB - 2009 - 0015735/ UL del 07/07/2009

Prot. N.°



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot. DSA - 2009 - 0018337 del 14/07/2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche comunitarie  
Struttura di missione  
P.za Nicosia, 20  
ROMA

e, p.c., Al Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per l'integrazione Europea  
Uff. VI  
ROMA

Alla Direzione generale per la salvaguardia  
ambientale  
SEDE

OGGETTO: procedura d'infrazione 2009/2086 - Applicazione della direttiva 85/337/CEE  
concernente la valutazione dell'impatto ambientale, come modificata dalle direttive  
97/11/CE e 2003/35/CE - **Messa in mora del 14 aprile 2009**

Con lettera di messa in mora del 14 aprile 2009, di cui in oggetto, la Commissione europea contesta al Governo italiano la non conformità agli articoli 4, paragrafi 2 e 3, e 6, paragrafo 2, ed agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, delle disposizioni della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modificazioni, che disciplinano la procedura di screening (art. 6 e 20), la consultazione del pubblico (art. 24) e le categorie di opere cui si applica la stessa direttiva (allegati II, III e IV). A tale riguardo si rappresenta quanto segue.

**a) Non conformità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva.**

La Commissione ritiene che il meccanismo cosiddetto di screening (verifica di assoggettabilità), delineato dal combinato disposto degli articoli 6, commi 6, 7, 8, e 9, e 20 del decreto 152 del 2006 modificato, non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva in quanto, nel fissare le soglie per determinare quali progetti debbano essere assoggettati a procedura di VIA, il legislatore non avrebbe tenuto conto di tutti i criteri di cui all'allegato III della stessa direttiva.

Si ritiene che le censure formulate dalla Commissione siano infondate. Come è noto, ai fini della verifica dell'assoggettabilità a VIA di un progetto, la direttiva 85/337/CEE, come modificata, demanda alla discrezionalità degli Stati membri se effettuare un esame caso per caso ovvero determinare soglie e/o criteri ovvero applicare entrambe le procedure. Il sistema adottato dal legislatore nazionale combina il criterio della valutazione caso per caso con quello della determinazione di soglie dimensionali. Nello stabilire in via generale ed astratta dette soglie si è tenuto conto, diversamente da quanto sostiene la Commissione, dei criteri previsti all'allegato III della direttiva.

Innanzitutto, è opportuno, sottolineare come le richiamate disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) siano fra loro correlate, disciplinando le varie fattispecie in un quadro regolatorio che considera tutti i criteri dell'allegato III alla direttiva comunitaria.

Ad esempio, alla previsione di soglie dimensionali negli allegati III e IV al decreto 152 del 2006 modificato si accompagna la disposizione di cui all'articolo 6, comma 8, dello stesso decreto che stabilisce il dimezzamento delle soglie quando il progetto ricade parzialmente in aree naturali protette. Ciò per tenere conto, ai fini della valutazione della possibile entità degli impatti, della localizzazione oltre che della dimensione del progetto.

A tale proposito, si fa rilevare che in base alla normativa vigente anche le ZPS e le ZSC sono classificate aree naturali protette (ALL. 1). Pertanto, risulta infondato il rilievo della Commissione secondo il quale "anche del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 2, terzo trattino, lettera e), della direttiva si è tenuto conto solo parzialmente in quanto il meccanismo di screening definito nella legislazione italiana tiene conto dell'eventuale localizzazione del progetto in aree protette dalla normativa nazionale, ma non dell'eventuale presenza, nell'area interessata dagli impatti del progetto, di aree protette in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE".

Sempre nell'unico quadro complessivo, cui si è fatto riferimento, va ricompresa la previsione del comma 9 dell'articolo 6 del decreto n. 152 del 2006 modificato, secondo la quale le regioni possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi dell'allegato V, che traspone l'allegato III della direttiva, un incremento o un decremento delle soglie dimensionali stabilite all'allegato IV.

A tale previsione si aggiunge, completando il quadro di riferimento, sempre avendo riguardo ai progetti di cui all'allegato IV, ovunque localizzati, l'ulteriore disposizione del comma 9 che consente alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Emerge, dunque, un quadro complesso e coerente, che utilizza tutti i criteri della direttiva, coniugando il rigore nella verifica con la necessaria flessibilità.

Proprio riguardo a tale ultimo profilo giova ricordare che la Corte di Giustizia ha nel tempo fissato i "paletti" della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nella definizione di eventuali criteri o soglie. Ci si riferisce, in particolare, alla causa Causa C-72/95. - Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. contro Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. Nel caso citato la Corte ha chiarito come il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva non possa consentire di fissare criteri o soglie che escludano tutta una categoria progettuale dall'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale. E questo non è certo il caso della normativa italiana.

Ed ancora nella causa C-156/07, richiamata dalla Commissione nella lettera di messa in mora, è affermato l'obbligo, nel determinare, in modo generale ed astratto, in funzione di soglie o criteri, i progetti che saranno obbligatoriamente oggetto di valutazione di impatto ambientale, di tenere conto di tutti i criteri dell'allegato III della direttiva, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto interessato, devono essere applicati.

L'organizzazione complessiva delle norme sulla verifica di assoggettabilità (screening) definite nel decreto 152 del 2006 modificato assicura che tali criteri possano effettivamente essere considerati qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante.

#### **b) Incompleta trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.**

La Commissione rileva come l'articolo 24 del decreto n. 152 del 2006 modificato non trasponga completamente l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in quanto non prescrive che vengano fornite al pubblico, all'avvio della procedura di VIA, informazioni circa:

- il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale, ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- le autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione;
- la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- i tempi ed i luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;
- le modalità precise della partecipazione del pubblico, con riferimento alle modalità attraverso cui le osservazioni del pubblico possono essere presentate.

Al riguardo si rappresenta che la Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989 "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio sui quotidiani", pubblicata nella G.U. n. 201 del 29 agosto 1989, come da ultimo integrata dalla Circolare 25 novembre 2002 (G.U. n. 291 del 12 dicembre 2002), impone l'obbligo di fornire o contenere essa stessa le informazioni di cui la Commissione lamenta la mancata previsione. Difatti l'annuncio sui quotidiani deve almeno recare: a) l'indicazione che il progetto in questione è sottoposto alla procedura di VIA; b) la richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale e, quindi, la natura della decisione, che è un provvedimento che integra e sostituisce tutte le altre autorizzazioni ambientali. A tale proposito è utile ricordare che secondo le norme vigenti in Italia la procedura di VIA è un procedimento autorizzativo che si conclude con un provvedimento obbligatorio e vincolante; c) i luoghi dove possono essere visionati e richiesti i documenti, che sono uffici pubblici e, quindi, hanno l'obbligo di osservare gli orari dei pubblici uffici; d) le modalità attraverso le quali le osservazioni del pubblico possono essere presentate, vale a dire in formato cartaceo, mediante il deposito di documenti da trasmettere al Ministero dell'ambiente (tali modalità sono in vigore da ormai 20 anni e sono riconosciute ed applicate). (ALL. 2)

In ogni caso, per gli aspetti non specificamente regolati dal decreto 152 del 2006, trovano applicazione sia la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sull'accesso ai documenti amministrativi, che il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale in attuazione della direttiva 2003/4/CE.

### **c) Incompleta e non corretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva .**

La Commissione contesta l'incompleta e non corretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva ad opera degli allegati II, III e IV del decreto 152 del 2006 modificato. In particolare la Commissione rileva che:

- a) all'allegato II, punto 10, terzo trattino, del decreto 152 del 2006 non è stata correttamente trasposta la categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 7, lettera c), della direttiva in quanto, anziché di "costruzione di nuove strade a quattro o più corsie", si parla di "costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie", restringendo in tal modo il campo di applicazione della direttiva. Si rappresenta al riguardo che la contestata riformulazione è nata dalla considerazione che nel nostro paese non esistono strade urbane a quattro o più corsie delle dimensioni definite dalla direttiva;



- b) la categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 14, della direttiva non è stata correttamente trasposta nell'ordinamento italiano in quanto per essa non è prevista una VIA obbligatoria, bensì solo una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'allegato IV, punto II, lett. b), del decreto 152 del 2006. Al riguardo si osserva che la categoria di progetto in questione è inserita agli allegati II e III, del citato decreto, che ricomprendono i progetti che vanno a VIA obbligatoria, rispettivamente al punto 7 ed alle lettere u) e v), peraltro, senza nemmeno la previsione di una soglia;
- c) la categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 15, della direttiva non è stata correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria di progetto è stata riformulata restringendone la portata ai soli impianti "ai fini non energetici" (allegato III, lettera t), del decreto 152 del 2006) e, fra gli impianti che hanno anche fini energetici, unicamente agli invasi ed alle dighe direttamente asserviti a centrali idroelettriche con potenza di concessione superiore a 30 MW (allegato II, punto 2, secondo trattino, del decreto 152 del 2006). Al riguardo si osserva che la categoria di progetto in questione è stata prevista nella formulazione dettata dalla direttiva all'allegato II, punto 13;
- d) la categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 3, lettera g), della direttiva non è stata correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, in quanto all'allegato II, punto 14), si fa esclusivamente riferimento a trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari. Al riguardo si osserva che la categoria di progetto in questione è stata prevista nella formulazione dettata dalla direttiva all'allegato II, punto 3;
- e) la categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 7, lettera f), della direttiva non è stata trasposta nell'ordinamento italiano. Si osserva al riguardo che la categoria di progetto in questione è stata prevista all'allegato IV, punto 4, lettera f);
- f) la categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 10, lettera e), della direttiva non è stata trasposta nell'ordinamento italiano con riferimento alle strade. Si rappresenta che in questo caso sono state definite delle soglie tenuto conto dei criteri stabiliti dalla direttiva.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

cons. Massimiliano Atelli

